

AB 25/3/2015 →

14558

R GABINETTO
DEL CIVILE SP

Mod. UTL015-CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 2614/2015

Roma, addì 17 SET. 2015

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

OGGETTO:

QUESITO:

Proposto da Unioncamere Lazio
PARERE IN MERITO ALLA NATURA
DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI
DIPENDENTI DELL'UNIONE
REGIONALE - LEGITTIMITÀ
INQUADRAMENTO ALL'INTERNO
DEL PERSONALE

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
1110/2015, emesso dalla SEZIONE SECONDA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000,
n. 205.

Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N. _____

REGIONE LAZIO PRESIDENTE

(.....)

Segretario Generale

Raffaello Fieschi

ROMA

REGIONE LAZIO	
PRESIDENTIA GIUNTA	
24 SET 2015	
Pro.	504753
Area	150200

166100

Numero 2614/2015 e data 1/7 SET. 2015



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 15 luglio 2015

NUMERO AFFARE 01110/2015

OGGETTO:

Regione Lazio.

Richiesta di parere in merito alla disciplina del personale dell'Unione
Regionale delle Camere di Commercio del Lazio.

LA SEZIONE

Vista la nota del Presidente della Regione Lazio 25 giugno 2015
n.346240 recante la relazione con cui si chiede il parere in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Sergio Santoro;

PREMESSO:

Nel formulare il quesito in oggetto, concernente la sistemazione del
personale conseguente alla riorganizzazione delle Camere di
Commercio, la Regione Lazio chiede il parere del Consiglio di Stato

circa l'inquadramento del personale delle Unioni regionali delle Camere di Commercio (organi divenuti obbligatori con la modifica dell'art. 6 L. 9 dicembre 1993, n. 580 disposta dal D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23), facendo propria un'analoga richiesta di parere pervenutale da UNIONCAMERE LAZIO.

Nel quesito, nel ricordare che l'attuale orientamento del legislatore tende ad un modello più snello della rete territoriale delle Camere, anche al fine di ridurne i costi, in correlazione con la diminuzione del diritto annuale prevista dall'art. 28 del 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, si rammenta che in sede parlamentare è recentemente prevalso l'orientamento di ridurre le circoscrizioni territoriali delle camere di commercio dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia di 80.000 imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese. Pertanto, anche nel Lazio s'ipotizza una riduzione di quel numero dalle attuali cinque Camere a tre se non addirittura una, ridimensionando di conseguenza il ruolo dell'Unione Regionale delle Camere laziali.

Rammenta inoltre l'Amministrazione interrogante che l'Unione regionale rientra già totalmente all'interno del settore allargato della finanza pubblica, poiché oltre il 90% delle proprie entrate è costituito dal contributo versato annualmente dalle Camere associate (art. 6, comma 7, della Legge 580/1993 come modificata dal D.lgs. n. 23 del 2010). Pertanto, la dotazione finanziaria dell'UNIONCAMERE

regionale è rappresentata da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria delle Camere di Commercio della Regione.

All'atto della possibile soppressione dell'Unione Regionale, verrebbe a porsi il problema della destinazione del personale.

Presso l'UNIONCAMERE Lazio al 31 dicembre 2014 erano in servizio 22 dipendenti, assunti con procedure selettive, ai quali è stato applicato il CCNL Settore Terziario - Commercio e Servizi (ai sensi dell'art. 16 dello Statuto UNIONCAMERE Lazio, approvato dal Consiglio il 31 gennaio 2011).

Tali dipendenti, operanti in una struttura pubblica, sono stati inquadrati con contratti di natura privata,

La Regione Lazio chiede quindi di acclarare la natura pubblica o privata del rapporto di lavoro di tali dipendenti, anche al fine di comprendere se in sede di eventuale soppressione o contrazione dell'organo associativo, per gli stessi possano essere avviate le procedure di mobilità previste per il pubblico impiego ovvero debba essere attivato il regime dei dipendenti privati. Secondo la Regione Lazio, il passaggio dei dipendenti delle Unioni Regionali al CCNL Pubblico Impiego - Comparto Regioni e Autonomie locali salvaguarderebbe i livelli occupazionali, oltre che la competenza, la professionalità e la specializzazione del personale dell'Unione Regionale, nel quadro del processo di riordino in corso.

Indici del carattere pubblicistico delle Unioni Regionali, secondo

l'Amministrazione, sarebbero le seguenti disposizioni:

- l'art.1, comma 2. del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 che, nel definire le pubbliche amministrazioni stabilisce che in esse rientrano "le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro Associazioni";
- l'art.1, comma 2, del D.lgs, n. 165 del 2001 ricomprende nella nozione di amministrazioni pubbliche da far rientrare nel pubblico impiego "le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro Associazioni";
- l'elenco ISTAT sul "settore pubblico allargato" redatto ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm. include espressamente le "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali".

CONSIDERATO:

1. Il quesito in oggetto è rivolto a confermare la natura pubblica dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio e la conseguente possibilità di un passaggio dei suoi dipendenti, secondo il regime proprio del relativo rapporto di lavoro, al CCNL Pubblico Impiego Comparto Regioni e Autonomie locali.

La risposta al quesito è affermativa.

2. Secondo l'art.1 della delibera del Consiglio generale UNIONCAMERE n. 6 del 5.7.2012 approvata con D.M. del 25.7.2012 pubblicato nella G.U. 21.9.2012 (approvazione dello Statuto dell'Ente), "l'Unione Italiana delle Camere di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura, denominata UNIONCAMERE, è ente con personalità giuridica di diritto pubblico a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 ed esercita, in regime d'autonomia funzionale, le attribuzioni previste dalla legge.

Fanno parte dell'UNIONCAMERE le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la Chambre della Valle d'Aosta”.

3. La determina della Sezione controllo Enti della Corte dei Conti n.78/2011 dell'8 novembre 2011 è totalmente in linea con tali conclusioni, là dove afferma che “L'UNIONCAMERE – Unione italiana delle camere di commercio – ha personalità giuridica di diritto pubblico, come espressamente prevede l'art. 7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, nel testo novellato dall'art. 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 53 della legge 23 luglio 2009 n. 99. Tale nuova formulazione della natura pubblicistica dell'UNIONCAMERE ha, però, una valenza meramente dichiarativa, non essendosi mai dubitato della sua natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, senza fini di lucro, vigilato dal Ministero dello Sviluppo economico e soggetto al controllo esterno della Corte dei conti, come espressamente previsto dal decreto-legge n. 8 del 1993, convertito con modificazioni nella legge 19 marzo 1993 n. 68 e, su tale base, dall'art. 13 comma 2 dello Statuto dell'Unione”.

4. Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non

dirigente dell'UNIONCAMERE, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, non fa che confermare quanto detto circa la natura dell'Ente e dei rapporti di lavoro relativi, dato che all'art. 1 ("campo di applicazione") stabilisce che "il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dall'Unione Italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura". Nel contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente dell'UNIONCAMERE si legge inoltre che "a seguito dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 10 dicembre 2008...le norme che regolano i rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, compreso il D.lgs. 165/01, vanno rispettate e devono essere applicate anche dai, e nei confronti dei Dirigenti dell'UNIONCAMERE, Ente pubblico non economico".

Come detto nelle premesse, il comitato esecutivo di UNIONCAMERE, nella seduta del 23 luglio 2014, ha varato l'operazione di riordino del Sistema camerale italiano che, attraverso piani di accorpamento definiti in ambito regionale, porterà a regime il numero totale delle Camere di commercio dalle attuali 105 a non più di 50-60. Gli accorpamenti saranno proporzionati per creare entità con bacino pari ad almeno 75.000 imprese.

5. Ora, a complemento e conferma di quanto detto, va ricordato che le Camere di Commercio contribuiscono ogni anno al finanziamento dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) ai sensi dell'art. 46, comma 8 lettera a), del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui "per la sua attività, l'ARAN si avvale: a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio" (sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio, come pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze). Tale contributo annuale delle singole Camere perviene all'ARAN proprio attraverso UNIONCAMERE Roma ai sensi dell'art. 46, comma 8 lett. a), del D.lgs. 165/2001.

Le Unioni Regionali, in quanto associazioni ex lege tra le Camere di Commercio (art. 6 L. 9 dicembre 1993, n. 580 come sostituito dall'art. 1 comma 8° del D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23), sono quindi anch'esse soggette al regime di persone giuridiche pubbliche come quest'ultime, secondo quanto del resto già in precedenza affermato testualmente, proprio con riferimento alle Camere di Commercio ed alle loro associazioni, dall' art.1, comma 2 del pur abrogato D.lgs. 3 febbraio 1993, n.29.

6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, deve concludersi che il preannunciato riassetto del numero e dell'ordinamento delle Unioni Regionali delle Camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura comporterà i trasferimenti del relativo personale sulla base delle regole stabilite per la mobilità all'interno dello stesso comparto del pubblico impiego, secondo le linee guida dettate dall'ARAN (cd. "mobilità imposta dall'amministrazione" intracomparto), con il passaggio dei dipendenti delle Unioni Regionali al CCNL Pubblico Impiego - Comparto Regioni e Autonomie locali.

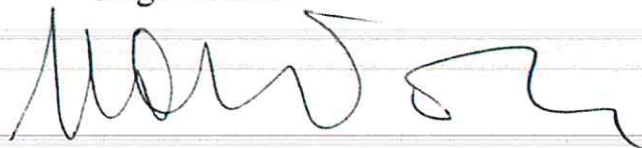
È infine appena il caso di rilevare che la già disposta applicazione nel 2011 al personale delle Unioni regionali del CCNL Settore Terziario - Commercio e Servizi è da considerarsi ampiamente giustificata (per analogia) da quanto stabilito nell'art. 7, comma 8°, L. 9 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'art. 1, comma 9°, del D.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 per il personale UNIONCAMERE.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

Sergio Santoro



IL SEGRETARIO

Marisa Allegra

